

# GDPR: le disposizioni sul trattamento dati

---

Dott.ssa Luana Fierro

# webgrafia

---

- Avv. M. Gorga,  
GDPR, ECCO QUALI SONO I NUOVI DIRITTI DEGLI UTENTI,  
<http://cantieripadigitale.it/it/2018/04/04/gdpr-quali-nuovi-diritti-degli-utenti/>
- Avv. Antonio Matarrese e Dott.ssa Eugenia Notarangelo, I "nuovi" diritti nel regolamento UE privacy,  
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-09-18/i-nuovi-diritti-regolamento-ue-privacy-170717.php>; 18/09/2017
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

# DEFINIZIONI GDPR

---

## ART. 4

«Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (riferimento ai seguenti considerando: C26, C27, C30)»

# Interessato

---

- Quindi l'interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali
- (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), Reg. UE 2016/679)
- ed il dato personale è quel dato che consente l'identificazione dell'interessato

# Titolare del trattamento - art. 4

---

- 7) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; (riferimento al considerando 74)

# Titolare del trattamento

---

- Il titolare è una persona fisica, una persona giuridica, o altra identità (l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo) che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali
- (articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679)

# Responsabile del trattamento – art. 4

---

- (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 2016/679)
- «8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;»

# Art. 5

---



## CAPO II – Principi - Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali

- 1. I dati personali sono:
  - a) **trattati in modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
  - b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- un **ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici** non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

## Art. 5

- c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle **finalità** per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) **conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati;

# quindi

- Quindi i dati personali devono essere
  - ❑ trattati in modo lecito, corretto e trasparente (nei confronti dell'interessato),
  - ❑ le finalità per le quali sono raccolti devono essere chiare sin dall'inizio,
- quindi esplicite e legittime
  - ❑ adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario nel rispetto delle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
  - ❑ esatti e, se necessario, aggiornati («esattezza»);
- la conservazione, che non deve andare oltre il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, deve essere effettuata in una forma che consente l'identificazione da parte degli interessati

## Art. 5

- i dati personali possono essere conservati per periodi **più lunghi** a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di **archiviazione nel pubblico interesse**, di **ricerca scientifica o storica o a fini statistici**, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

## Art. 5

- f) trattati in maniera da garantire **un'adeguata sicurezza** dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
- 2. Il **titolare del trattamento** è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di **comprovarlo** («responsabilizzazione»).

# Quindi...

- Quindi l'interessato ha il diritto di **sapere per quanto tempo il titolare tratterà i dati conferiti.**
- i titolari dovranno individuare ed indicare agli interessati nell'informativa, il periodo di conservazione dei dati,
- e quindi il termine ultimo entro il quale i dati conferiti verranno cancellati dai loro data base.
- Laddove non fosse possibile individuare un termine specifico, dovranno essere indicati i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

# Art. 6

---

# Articolo 6

## Liceità del trattamento

- 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

---
- a) l'interessato ha **espresso il consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più **specifiche finalità**;
- b) il trattamento è necessario **all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di **misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;



## Art. 6 Liceità del trattamento

- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli **interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

## Art. 6 Liceità del trattamento

- f) il trattamento è necessario per il **perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi**, a condizione che **non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali**, in particolare se l'interessato è un minore.
- La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti....Etc.

# quindi

- il trattamento dei dati deve essere **lecito**.
- Affinché possa essere considerato tale è necessario che l'interessato abbia espresso il consenso

e che ricorra una delle seguenti condizioni:

- che il trattamento sia necessario** all'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali relative all'interessato , o per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
- che sia necessario per la salvaguardia di interessi vitali di una persona fisica;
- che sia necessario per motivi di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri
- sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di

# Art. 7

---

# Articolo 7

## Condizioni per il consenso

---

- 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di **dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso** al trattamento dei propri dati personali.
- 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

# Articolo 7

## Condizioni per il consenso

---

- 3. L'interessato ha il **diritto di revocare** il proprio consenso **in qualsiasi momento**.
- La revoca del consenso *non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca*. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò.

# Articolo 7

## Condizioni per il consenso

---

- **Il consenso è *revocato con la stessa facilità con cui è accordato.***
- 4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia **condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.**

# Art. 9

---



# DATI PERSONALI

---

- l'articolo 9 disciplina il trattamento dei "dati PERSONALI», dati che, se rivelati, potrebbe causare un danno o una discriminazione molto grave al soggetto cui il dato si riferisce.

# Definizione dati personali

---

- **DATI PERSONALI:** «Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..
- *(definizione tratta da: [Cosa intendiamo per dati personali?\\*](#), (Scheda di sintesi redatta dall'Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo)*
- *«<https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali>  
[22-08-2018]*

# NUOVI DATI PERSONALI

---

- Molteplici sono i dati considerabili personali, e le nuove tecnologie hanno fatto sì che assumessero un ruolo significativo anche dati:
  - relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono)
  - e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti

# Art. 9

---

# Articolo 9

## Trattamento di categorie particolari di dati personali

---

- 1. È vietato trattare dati personali **che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,**
- **o l'appartenenza sindacale,**
- **nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,**
- **dati relativi alla salute o alla vita sessuale o**
- **all'orientamento sessuale della persona.**

# Articolo 9

## quando trattare tali dati?

---

- 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

## Art. 9

### quando è possibile trattare tali dati?

- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed ***esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato*** in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia **autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo** ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario ***per tutelare un interesse vitale*** dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

# Art. 9

## non si applica (divieto su quei dati)

---

- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una *fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali*, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda *dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato*;



## Art. 9

### non si applica (divieto su quei dati)

---

- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in **sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali**;
- g) il trattamento è necessario per **motivi di interesse pubblico rilevante** sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
  - - deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
  - -rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e
  - - prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

## Art. 9

è possibile trattare tali dati....

- h) ~~il trattamento è necessario per~~ **finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro**, valutazione della **capacità lavorativa del dipendente**, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero **gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali** sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

## Art. 9

è possibile trattare tali dati...

- i) ~~il trattamento è necessario per motivi di~~ **interesse pubblico nel settore della sanità pubblica**, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

# Art. 9 e quando...

---

- j) il trattamento è necessario a fini di **archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici** in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

## Art. 9 par. 3

per trattare tali dati è necessario...

- 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se *tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri* o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o
- da altra *persona* anch'essa soggetta *all'obbligo di segretezza* conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

# Art. 9 par. 4

## per trattare tali dati è necessario...

---

- 4. Gli **Stati** membri possono mantenere o introdurre **ulteriori condizioni**, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

# Art. 10

---

## Art. 10

# Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

- Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire *soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.* Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.



# Art. 11

---

## Art. 11

# Trattamento che non richiede l'identificazione

- 1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più *l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato* al solo fine di rispettare il presente regolamento.
- 2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.

## Trasparenza e modalità

### Articolo 12

#### Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

---

- 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato ***tutte le informazioni*** di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al ***trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro***, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.
- Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite ***oralmente***, purché sia ***comprovata*** con altri mezzi ***l'identità dell'interessato***

# Art. 12

---

- 2. Il titolare del trattamento **agevola** l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22.
- Nei casi di cui **all'articolo 11, paragrafo 2**, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

## Art. 12, par. 3

---

- 3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi ***entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa***.
- Tale termine può essere ***prorogato di due mesi***, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
- Se l'interessato presenta la ***richiesta mediante mezzi elettronici***, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

## Art. 12, par. 4

---

- 4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei ***motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo*** a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

## Art. 12, par. 5

- 5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 **sono gratuite**.
- Se le **richieste** dell'interessato sono **manifestamente infondate o eccessive**, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
  - a) addebitare un **contributo spese ragionevole** tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
  - b) **rifiutare** di soddisfare la richiesta.
- Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
- Etc.

# quindi

- gli artt. 11 e 12 disciplinano in linea generale le modalità per l'esercizio di tutti i diritti sorgenti in capo all'interessato.
- In seguito ad una richiesta di accesso ai propri dati, presentata dall'interessato, il titolare è obbligato a fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa, entro un mese dal ricevimento della richiesta, in casi eccezionali entro tre mesi.
- Le informazioni dovranno essere fornite a titolo gratuito
- ma se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive il titolare può chiedere un contributo spese o rifiutare la richiesta



- 
- il titolare è obbligato a rispondere in forma scritta alle richieste dell'interessato,
  - ma se la richiesta è stata presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni possono essere fornite con mezzi elettronici